


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005 N. 14

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006.

pag. 113

REGOLAMENTO REGIONALE 20 ottobre 2005 N. 1

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale).

pag. 116

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005 n. 14

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva co- munitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli sel- vatici per la stagione 2005-2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modalità di attuazione deroghe)

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 2002 n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, è approvato l'elenco delle specie prelevabili in regime di deroga per la stagione 2005-2006, nei limiti e nelle condizioni di cui ai seguenti commi.
2. Per la specie storno:
 - a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 15 capi;
 - b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 135 capi;
 - c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2006;
 - d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante;
 - e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.

3. Per la specie fringuello:

- a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 10 capi;
- b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 40 capi;
- c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2005;
- d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo;
- e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.

4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992.

5. Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono stati stabiliti secondo le procedure previste dall'articolo 19 bis della legge 157/1992, a seguito di specifico e autonomo procedimento nel quale sono stati valutati i presupposti di fatto e le condizioni di diritto.

6. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005 n. 14

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri M. Veschi, U. Benvenuti, F. Bonello, E. Chiesa, L. Cola, R. Gasco, A. Miceli, M. Mosca, L. Patrone, in data 27 ottobre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 34;
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 27 ottobre 2005;
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 2 novembre 2005;
- d) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 8 e 9 novembre 2005;
- e) la legge regionale entra in vigore il 9 novembre 2005.

2. Relazioni dei consiglieri

Relazione di Maggioranza (Consigliere M. Veschi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con la proposta di legge recante "Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici, per la stagione 2005-2006", sono regolamentate con legge le deroghe ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva comunitaria n. 79/409.

Similmente all'esperienza normativa maturata in altre regioni, come la Toscana [da ultimo l. r. 30 settembre 2005 n. 57], ove tale materia è disciplinata per mezzo di legge, si è ritenuto opportuno riservare la normazione di tale spinosa questione alla fonte regionale primaria. Non può infatti sfuggire che il ricorso allo strumento della legge provvedimento è già stato utilizzato dalla Regione Liguria e da molte altre Regioni, nel corso degli ultimi anni e, in particolare, per l'approvazione del calendario venatorio.

La disciplina che si propone per l'autorizzazione in deroga, muove dall'esigenza, avvertita dai Consiglieri regionali proponenti, di mettere mano a tale questione, attraverso una nuova ed attuale valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella procedura, che sia in grado di assicurare in concreto l'interesse generale alla regolamentazione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge nazionale di attuazione.

Infatti, nel corso dell'esame in Commissione si

è proceduto "ex novo" all'istruttoria con l'esame dei diversi presupposti di fatto, degli interessi coinvolti e delle condizioni di diritto che regolamentano la procedura della "deroga".

Il nuovo ed autonomo procedimento svolto in Commissione, come risulta dagli atti, ha evidenziato, tra l'altro, l'esistenza di "forbici" nell'ambito delle quali, a seguito dell'esame dei fatti e dei documenti, poteva essere individuata l'oggetto e la quantità della possibile deroga per l'anno 2005-2006.

Il nuovo procedimento - con nuova istruttoria svolta direttamente in Commissione consiliare - risponde all'esigenza attuale di provvedere nel perseguimento degli interessi pubblici, temperando l'esigenze di tutela della fauna selvatica con quelle per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

La situazione, quindi, è stata completamente riesaminata per assicurare in concreto il miglior perseguimento degli interessi pubblici.

La proposta di legge, anche sulla base dei pareri espressi dagli uffici regionali, rinnovando la procedura che si conclude con un nuovo provvedimento e disponendo solo per l'avvenire, è assolutamente in linea con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

In particolare, tra i diversi elementi rilevano, tra l'altro, la irretroattività delle disposizioni previste nella proposta di legge, l'iniziativa legislativa di singoli Consiglieri regionali, lo svolgimento di una nuova pre-istruttoria da parte dei Consiglieri proponenti effettuata in sede di predisposizione della proposta di legge mediante acquisizione e valutazione di fatti ed atti istruttori come risulta indicato nell'Allegato A, lo svolgimento di un nuovo ed autonomo procedimento in Commissione consiliare. Il procedimento, infatti, con l'istruttoria mediante acquisizione o valutazione dei fatti e degli atti rilevanti ai fini della decisione, è stato svolto nell'esame di merito in Commissione.

L'esigenza di provvedere per la tutela degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e la uniforme e costante giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata consentono, a parere degli scriventi, l'adozione della legge nel testo licenziato dalla Commissione.

Relazione di Minoranza (Consigliere C. Morelli)

Riteniamo questa proposta di legge illogica ed insensata in quanto le specie Storno e Fringuello

sono protette dalla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha istituito un regime generale di protezione dell'avifauna vivente sul territorio dell'Unione Europea stabilendo misure atte a garantirne la conservazione.

La Giunta regionale ha emanato due delibere: la n.1085 del 23.09.2005 e successivamente la n. 1195 del 14.10.2005, intendendo applicare il regime di deroga alla Direttiva 79/409/CEE per la caccia di specie protette di volatili, quali rispettivamente storno (*Sturnus vulgaris*) e fringuello (*Fringilla coelebs*). Queste delibere sono state entrambe bocciate dal TAR.

La P.d.L. in argomento altro non fa che riproporre testualmente il testo della DGR 1085/2005, già bloccata dal TAR, evidentemente proprio per sottrarsi al giudizio amministrativo.

Riteniamo che lo strumento della deroga alla normativa comunitaria debba essere attivato solo in casi straordinari e non essere surrettiziamente utilizzato per "aggirare" gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria più consolidati (la Direttiva è del 1979!).

L'adesione all'Unione Europea non può essere solo uno slogan ma deve trovare sostanziale e puntuale aderenza con gli atti legislativi ed amministrativi degli stati membri.

La P.d.L. ha avuto un iter a dir poco accelerato in Commissione non consentendo, nonostante ciò fosse stato esplicitamente prescritto dagli Uffici, una adeguata nuova istruttoria in merito.

L'istruttoria avrebbe consentito di evidenziare innanzitutto la totale carenza di motivazioni per l'attivazione del regime di deroga nei confronti della specie fringuello. Inoltre, per quanto riguarda la specie storno, l'istruttoria andava svolta per meglio approfondire l'entità e la localizzazione dei danni asseritamente provocati da tale specie, per meglio eventualmente specificare e puntualizzare in termini spazio-temporali la necessità dell'attivazione del regime di deroga.

Ciò si rendeva tanto più necessario in ragione dei pesanti rilievi ancora recentemente mossi dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica alla Regione Liguria per l'attivazione del regime di deroga avvenuto negli anni scorsi pur in assenza dei presupposti di fatto e senza nemmeno il rispetto dei requisiti formali prescritti dalla normativa comunitaria.

La P.d.L. in esame si presta pertanto ai medesimi rilievi da parte dell'I.N.F.S. oltre ad essere illegittimo perché in aperto contrasto con la vigente normativa europea ed assunto in spregio alle recenti decisioni della magistratura.

Cristina Morelli

Relazione di Minoranza (Consigliere F. Orsi)

Il Consiglio Regionale si trova oggi ad affrontare, oserei dire finalmente, un tema quale la regolamentazione del prelievo in deroga di storno e fringuello per la stagione 2005/2006, con un ritardo che è frutto non solo di una cattiva partenza sotto il profilo organizzativo di questa nuova amministrazione ma, soprattutto, di pregiudizi ideologici e di scarsa conoscenza della materia.

Non voglio polemizzare nel ripercorrere i passi che ci hanno portato ad oggi martedì 8 novembre, ad oltre un mese dalla data indicata dalla legge regionale 34/2001, riconosciuta strumento valido per l'attuazione del regime di deroga dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (organismo indicato dalla legge 221/2002 quale garante della corretta applicazione della Direttiva Europea 79/409 Uccelli da parte delle Amministrazioni Regionali) a non aver ancora autorizzato sul territorio della nostra Regione tale tipologia di intervento.

In totale mancanza di considerazione di questo autorevole parere e seguendo l'interpretazione basata sulla temporalità e sull'eccezionalità del prelievo in deroga, che richiede una revisione annuale dei presupposti attuativi, apriamo, a partire da questa stagione, una procedura che dovremo ripercorrere anno per anno nel dare attivazione a tale attività. Procedura che dal 2001, anno di entrata in vigore della nostra legge regionale n.34, non è stata mai seguita senza per questo incorrere in alcuna infrazione né apertura di procedure da parte dell'Unione Europea.

Corollario di questa cattiva conoscenza della materia dunque, anche e soprattutto da parte di chi amministra, è il non rendersi conto che un'attività come questa, per le ricadute che comporta, riveste un'importanza che va ben oltre gli interessi di una parte, pur considerevole, di cittadini, ma contribuisce in maniera rilevante alla gestione dell'intero territorio ligure.

È per queste ragioni che non ci si può e non ci si deve arroccare su posizioni ideologiche e preconette, perché questo comportamento è dannoso e pericoloso.

Bisogna che da parte di chi oggi amministra vi sia coraggio di saper cogliere i contributi che meglio possono servire a regolamentare nella maniera più corretta temi importanti e complessi anche se tali contributi vengono offerti da chi non fa parte della stessa parte politica.

È questo, dunque, l'auspicio col quale Noi oggi

ci presentiamo al dibattito: da un lato, infatti, si faccia presto e si faccia ogni sforzo per operare al più presto il licenziamento della proposta di legge, ma dall'altro vengano accolti i contributi oggi proposti da questa minoranza sotto forma di emendamenti che, lo dico con sincerità, vanno davvero nella direzione di una migliore organizzazione dell'attività di prelievo in deroga, nel rispetto di tutti e nella corretta applicazione della direttiva europea, della legge nazionale e della norma regionale in materia.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

La legge 3 ottobre 2002 n. 221 è pubblicata nella G.U. 11 ottobre 2002, n. 239;

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.;

La direttiva CEE 79/409 del 2 ottobre 1979 pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103;

La legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 è pubblicata nel B.U. 10 ottobre 2001, n. 10;

4. Struttura di riferimento

Servizio Politiche della Montagna e fauna selvatica

REGOLAMENTO REGIONALE 20 ottobre 2005 n. 1

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3, dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 19.09.2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1231 del 14 ottobre 2005

EMANA

Il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

(Registro regionale)

1. Nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni di promozione sociale aventi carattere regionale ed i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a valenza nazionale, già iscritte nell'apposito Registro nazionale ex articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Il Registro si articola in due distinte sezioni:

Sezione "A" - sono iscritte le associazioni che risultano costituite da almeno tre anni e dimostrano di aver svolto attività continuativa per lo stesso periodo e che hanno in Liguria un numero di soci non inferiore a 5.000, ovvero una sede operativa in almeno tre province.

Sezione "B" - sono iscritte tutte le associazioni in possesso dei requisiti di legge ma che non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione alla Sezione "A".

2. Il Registro regionale è tenuto dalla struttura competente in materia di associazionismo, che provvede alla revisione e pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

3. Le associazioni di promozione sociale non possono essere iscritte in una delle sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali); nel caso di richiesta di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, è prevista la cancellazione d'ufficio dal precedente Registro.

Articolo 2

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti ed i grup-

pi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. Sono iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale le associazioni costituite mediante atto pubblico redatto da notaio nel quale deve essere indicata la sede legale.

3. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) le norme in materia di attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
- e) l'obbligo di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- g) i criteri di ammissione ed esclusione degli associati;
- h) gli obblighi e diritti degli associati;
- i) l'obbligo di redazione del bilancio, nonché le modalità della sua formazione ed approvazione da parte degli organi statutari;
- j) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;

4. Le associazioni devono avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno; avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al Registro

nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000.

5. L'istanza di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata alla Regione Liguria, corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;
- b) le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali devono altresì allegare una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale;
- c) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- d) una relazione sull'attività svolta;
- e) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- f) copia del documento di copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi e/o ad altri associati nello svolgimento dell'attività ricompresa nell'ambito dell'oggetto sociale, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

6. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria del procedimento per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti legali e può richiedere agli istanti una integrazione della documentazione mancante ovvero dati e documenti comunque utili per l'accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti. L'iscrizione nel Registro regionale è disposta con provvedimento dirigenziale, sentita la Sezione dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il provvedimento è comunicato all'istante a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. L'iscrizione al Registro costituisce condizione necessaria per la possibilità di una successiva stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e altri Enti pubblici e per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 8 della l.r. 30/2004.

Articolo 3

(Adempimenti successivi all'iscrizione)

Le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, entro il 30 giugno di ogni anno sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, eventuali modificazioni dello Statuto che devono rivestire la forma dell'atto scritto, copia del bilancio annuale dell'attività economico-finanziaria, una relazione sull'attività svolta e la copertura assicurativa degli associati per l'attività svolta e per danni arrecati a terzi e/o ad altri associati nello svolgimento dell'attività ricompresa nell'ambito dell'oggetto sociale.

Qualora la documentazione di cui al presente comma non pervenga al competente servizio per due anni successivi, l'associazione è cancellata d'ufficio.

Articolo 4

(Cancellazione)

La cancellazione delle associazioni di promozione sociale dal Registro regionale è disposta con provvedimento dirigenziale motivato, sentita la competente Sezione dell'Osservatorio sociale regionale.

Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'associazione interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5

(Sezione "Associazionismo di Promozione sociale")

Nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale è istituita la Sezione "Associazionismo di Promozione sociale", denominata Sezione dell'Osservatorio la quale esercita i compiti di cui all'articolo 9 l.r. 30/2004 ed esprime parere non vincolante in merito alle istanze di iscrizione al Registro di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Nella prima seduta essa si dota di un regolamento operativo.

La Sezione dell'Osservatorio è così composta:

- a) Assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente regionale competente per materia o suo delegato;
- c) un rappresentante indicato dall'ANCI;
- d) due esperti indicati dal Forum Regionale del Terzo Settore;
- e) un esperto indicato dall'UPI;
- f) un esperto indicato dall'Università di Genova.

I componenti della Sezione dell'Osservatorio non sono retribuiti, restano in carica per un quinquennio dalla data di costituzione e sono rinnovabili.

La Sezione dell'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente; le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dei procedimenti in materia di associazionismo.

Per l'espletamento delle proprie attività a Sezione dell'Osservatorio si avvale delle competenti strutture regionali.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione

Dato a Genova, addì 20 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando